

DELIBERA N. 29/25

**[REDACTED] / TISCALI ITALIA S.P.A. (ARIA S.P.A. - LINKEM
RETAIL)
(GU14/719638/2024)**

Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 04/09/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 03/12/2024 acquisita con protocollo n. 0317596 del 03/12/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

Relatrice del Comitato Avv. Carolina Persico;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante lamenta di aver ricevuto comunicazioni da parte di un ufficio crediti intervenuto per Tiscali a causa di una fattura di E. 55,90 successiva alla chiusura del contratto, nonostante avesse sollecitato più volte l’operatore alla cancellazione di detta fattura, e nonostante rassicurazioni ricevute in merito allo storno dell’insoluto ad parte

della Tiiscali, la pratica veniva passata al recupero credito. a fronte dei disagi conseguenti alle pressioni subite dagli operatori della società di recupero crediti, richiede un risarcimento dei danni patiti, quantificato in E. 250,00.

2. La posizione dell'operatore

Con note depositate in atti, l'operatore evidenzia che Il cliente era titolare a far data dal 09/11/2020, di un servizio denominato Suite Tutto Incluso sulla linea [REDACTED]. In data 10/11/2021 veniva inviata una lettera di dunning in relazione alla fattura n. 21 [REDACTED] 51 del 02/10/2021 di € 55,90 (all.2). In data 20/12/2021 il cliente contestava la fattura del 02/10/2021 mediante PEC. In data 17/03/2022 il settore amministrativo rispondeva via e-mail confermando la cessazione del contratto e le note di credito emesse (all.3). Infine La Scrivente comunicava l'importo residuo da saldare pari a € 60,63 (all.3). Tuttavia il sig. [REDACTED] non saldava l'importo a suo carico, nonostante le varie azioni di recupero crediti. La Scrivente per buona pratica commerciale provvedeva a regolarizzare la posizione contabile. A causa della dismissione delle centrali ATM di TIM, in data 10/11/2021 Tiscali procedeva alla cancellazione del contratto con decorrenza 30/10/2021: "CAUSA DI FORZA MAGGIORE". L'Istante veniva informato preventivamente della dismissione della centrale mediante raccomandata.

3. Motivazione della decisione

Sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte non può essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito precisate. Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento. Nel merito tuttavia la domanda si configura superflua essendosi verificata di fatto una cessazione della materia del contendere, avendo l'operatore azzerato la posizione debitoria dell'utente. Quanto poi alla richiesta di risarcimento danni, così come formulata la stessa esula dalla competenza di questo Organo, in quanto di competenza del Giudice ordinario. Trattandosi di rigetto, il valore del decisum è da considerarsi pari a 0 €.

DELIBERA

Articolo 1

1. Il CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'istante, per i motivi di cui in premessa. Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

La Relatrice del Comitato
F.to Avv. Carolina Persico

La PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Carola Barbato

per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente ad interim
F.to Dott.ssa Vincenza Vassallo